



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno 2023 (duemilatrecentitri), il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 19,00, presso la sede sociale sita a Foggia alle V.le Ente lojodice, 1, si è riunita, in sede di convocazione, l'assemblea straordinaria dei soci della Associazione Fotocineclub Foggia per discutere e deliberare sul seguente


ORDINE DEL GIORNO

- 1) MODIFICA dello STATUTO per adeguarlo e renderlo conforme ai nuovi testi e attuali riferimenti del Testo Unico D. lgs. 117/2017
- 2) Variazione denominazione sociale per adeguamento alle leggi del Terzo Settore
- 3) Approvazione del Bilancio 2022.
- 4) Varie ed eventuali

Annuncia la presidenza il signor Nicola Lovrento che a sua volta nomina a suo segretario il signor Alfredo Tugno. Il Presidente, dopo aver constatato la regolare convocazione nell'Assemblea e la presenza di n. 38 (trentotto) soci dichiara aperte le discussioni.

Il Presidente fa presente all'Assemblea i motivi che rendono necessario che sia dato procedere al cambio di denominazione rinviando gli acronimi "APS (Associazione di Promozione Sociale)" ed "ETS (ente del Terzo Settore)" nella denominazione ufficiale dell'Associazione, dall'altro descrive le circostanze per cui risulta opportuno data l'innovazione in un nuovo statuto sociale e ciò che riguarda il cambio di denominazione il Presidente fa presente all'Assemblea che l'art. 35 comma 5 D. lgs. 117/2017 impone alle associazioni di promozione sociale, quale requisito indispensabile per la loro iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di inserire il termine "APS" ovvero la dicitura "Associazione di Promozione Sociale" all'interno della denominazione dell'ente. Per ragioni tecniche di puntuale riconoscibilità appare opportuno inserire sia detto










all'art. 23 della Costituzione nell'ente d'interesse
 "ETS" con comma previsto dall'art. 12 del Codice del Terzo
 Settore. Al contempo il Presidente di lettura in presenza,
 nel nuovo statuto rendendo noto all'Assemblea che,
 affinché l'associazione possa compiere l'iscrizione
 al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, risulta
 necessario adeguare il precedente statuto alle norme
 del Codice del Terzo Settore emanate col D.Lgs. 117/2017.
 Fatta la premessa il Presidente di lettura in presenza
 nel nuovo statuto che ricomprende 10.000 articoli. Dopo
 ampia discussione, l'Assemblea all'unanimità ha
 approvato anche il nuovo punto del bilancio del primo, ma
 approvando la denominazione dell'ente di "FOTOCINECUB
 Foggia" a "FOTOCINECUB Foggia APS-ETS" e approvando
 il nuovo statuto sociale, con come letto dal
 Presidente e allegato al presente verbale. Il Consiglio
 Direttivo viene incaricato a compiere tutte le pratiche
 necessarie per la registrazione dell'atto -
 Si pone poi alla discussione nel Terzo punto, all'ordine
 del giorno: approvazione del Bilancio 2022. Il Presidente
 annuncia i criteri di una lista esperti per l'apprisa-
 re nelle singole parti e in mancanza di richieste
 di alterare chiaramente rigore elevatissimo. Il
 bilancio 2022 viene approvato all'unanimità - Per
 le voci ed eventuali il Presidente fa un rapido
 resoconto delle attività del Consiglio Direttivo sta
 comprendendo per la preparazione della dodicesima
 edizione di "Eggetotografica. Le Biglie una confina" due
 numeri a ottobre prossimi venturo.
 Null'altro emendando ha deliberato, il Presidente, previa
 lettura e approvazione nella forma del presente verbale
 di discedere l'assemblea alle ore 20,30.



Il segretario


Il Presidente




Handwritten mark on the left margin.

Handwritten mark on the left margin.

Handwritten signature or text at the bottom left.

Handwritten signature or text at the bottom right.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
FOTOCINECLUB Foggia APS-ETS



Costituzione - Denominazione – Sede - Durata

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Via Ester Loiodice n.1 presso il Centro Sociale San Pio X, palazzina INA Casa., - Foggia 71122 (FG) quale Ente del terzo settore, un'associazione denominata “**FOTOCINECLUB Foggia APS-ETS**” in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017. L'associazione ricomprende nella denominazione anche l'acronimo ETS a far data dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, (RUNTS). Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'associazione “FOTOCINECLUB Foggia APS-ETS”, più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, lett. f), i), l) *primo periodo* del Codice del Terzo Settore:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al D.lgs. 117/2017;
- formazione extra-scolastica.

Art. 4. L'associazione aderisce sin dalla sua nascita alla Federazione Italiana delle Associazioni Fotografiche e persegue la finalità di contribuire alla conoscenza ed alla diffusione della Fotografia e della Cinematografia come elementi componenti della cultura contemporanea e come mezzi moderni di espressione artistica. Tali finalità sono perseguite attraverso le seguenti attività:

- organizzazione periodica di mostre fotografiche e cinematografiche, conferenze, proiezioni alla diffusione della Fotocinematografia ai diversi livelli culturali e sociali;
- organizzazione di rassegne internazionali di fotografia in collaborazione con i musei civici;
- promozione di incontri convegnistici sulla fotografia con maestri della Fotografia Italiana
- diffusione della fotografia e delle tecniche di fotografia (bianco e nero, digitale, fotoritocco ecc..) attraverso l'organizzazione di corsi di fotografia livello base e livello avanzato;
- Organizzazione di cineforum tematici;
- Valorizzazione dei paesaggi e delle bellezze del territorio di Capitanata attraverso scatti fotografici e proiezioni cinematografiche;



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

FOTOCINECLUB Foggia APS-ETS

Art. 1 - Denominazione - Sede - Durata

1. E' costituita nel territorio di Foggia la Associazione di Promozione Sociale denominata "FOTOCINECLUB Foggia APS-ETS" in forma di Associazione di Promozione Sociale (APS) ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 2003 e del D.Lgs. n. 117 del 2001. L'Associazione ha sede in Foggia, in via ...

2. L'Associazione "FOTOCINECLUB Foggia APS-ETS" ha come scopo principale l'attuazione di progetti di promozione culturale e sociale, con particolare riferimento al settore fotografico e cinematografico.

Art. 2 - Oggetto e finalità

1. L'Associazione opera per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, attraverso iniziative di promozione culturale e sociale, con particolare riferimento al settore fotografico e cinematografico.


2. L'Associazione ha come finalità principale l'attuazione di progetti di promozione culturale e sociale, con particolare riferimento al settore fotografico e cinematografico.

3. L'Associazione ha come finalità principale l'attuazione di progetti di promozione culturale e sociale, con particolare riferimento al settore fotografico e cinematografico.

4. L'Associazione ha come finalità principale l'attuazione di progetti di promozione culturale e sociale, con particolare riferimento al settore fotografico e cinematografico.

5. L'Associazione ha come finalità principale l'attuazione di progetti di promozione culturale e sociale, con particolare riferimento al settore fotografico e cinematografico.



- 
- Organizzazione autonoma ovvero in collaborazione con altre realtà territoriali ed extraterritoriali e con le istituzioni locali di incontri di divulgazione della fotografia come mezzo di cultura ed arte;
 - Organizzazione di eventi fotografici e cinematografici nell'ambito di raccolte fondi per beneficenza.

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Soci

Art. 7. Il numero dei soci è illimitato. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo

Art. 8.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- Pindicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.



Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.


Second block of faint, illegible text, appearing to be a paragraph or section of a document.

Third block of faint, illegible text, continuing the document's content.

Fourth block of faint, illegible text, possibly a list or detailed notes.

Fifth block of faint, illegible text, appearing to be a concluding paragraph.

Sixth block of faint, illegible text, possibly a signature or final remarks.



Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate. Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti. I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 11. La qualità di socio si perde:



- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il



Art. 10. Il presente regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società per un periodo di validità di tre anni, decorrenti dalla data di approvazione.

Art. 11. Modifiche e integrazioni.

Il presente regolamento può essere modificato o integrato dal Consiglio di Amministrazione della Società, purché le modifiche o integrazioni non comportino una variazione sostanziale delle finalità e dello scopo della Società, né una modifica sostanziale dell'oggetto della Società, né una modifica sostanziale della struttura di governance della Società, né una modifica sostanziale della personalità giuridica della Società.



Art. 12. Approvazione del presente regolamento.

Il presente regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società.

Art. 13. Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione del Consiglio di Amministrazione della Società.

Art. 14. Disposizioni finali.

Il presente regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società per un periodo di validità di tre anni, decorrenti dalla data di approvazione.

Art. 15. Disposizioni finali.

Il presente regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società per un periodo di validità di tre anni, decorrenti dalla data di approvazione.

Il presente regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società per un periodo di validità di tre anni, decorrenti dalla data di approvazione.



quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Organi Sociali e Cariche Elettive.

Art. 15. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) Il Collegio dei Probiviri
- e) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- f) Il Revisore dei conti, laddove eletto.



Tutte le cariche sociali sono elettive.

L'Assemblea

Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;



Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati e non deve essere diffuso pubblicamente. Qualora si fosse verificata la divulgazione non controllata delle informazioni contenute in questo documento, si prega di avvertire immediatamente l'Ufficio di riferimento.

Sezione

Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati e non deve essere diffuso pubblicamente. Qualora si fosse verificata la divulgazione non controllata delle informazioni contenute in questo documento, si prega di avvertire immediatamente l'Ufficio di riferimento.

Sezione

Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati e non deve essere diffuso pubblicamente. Qualora si fosse verificata la divulgazione non controllata delle informazioni contenute in questo documento, si prega di avvertire immediatamente l'Ufficio di riferimento.



Ufficio di riferimento

Art. 15 - Conto organo della

Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati e non deve essere diffuso pubblicamente. Qualora si fosse verificata la divulgazione non controllata delle informazioni contenute in questo documento, si prega di avvertire immediatamente l'Ufficio di riferimento.

Ufficio di riferimento

Art. 15 - Conto organo della

Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati e non deve essere diffuso pubblicamente. Qualora si fosse verificata la divulgazione non controllata delle informazioni contenute in questo documento, si prega di avvertire immediatamente l'Ufficio di riferimento.

Ufficio di riferimento

Art. 15 - Conto organo della

Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati e non deve essere diffuso pubblicamente. Qualora si fosse verificata la divulgazione non controllata delle informazioni contenute in questo documento, si prega di avvertire immediatamente l'Ufficio di riferimento.

Ufficio di riferimento

Art. 15 - Conto organo della

Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati e non deve essere diffuso pubblicamente. Qualora si fosse verificata la divulgazione non controllata delle informazioni contenute in questo documento, si prega di avvertire immediatamente l'Ufficio di riferimento.

Ufficio di riferimento

Art. 15 - Conto organo della




- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento. All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- procede alla elezione ed alla revoca dei componenti del collegio dei Probiviri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.



Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe. È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.



Il presente documento è stato redatto in data 15/05/2018 e ha per oggetto la relazione di attività svolta dal personale della Direzione Provinciale di Palermo nel corso dell'anno 2017. Il presente documento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Direzione Provinciale di Palermo in data 15/05/2018.

Il presente documento è stato redatto in data 15/05/2018 e ha per oggetto la relazione di attività svolta dal personale della Direzione Provinciale di Palermo nel corso dell'anno 2017. Il presente documento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Direzione Provinciale di Palermo in data 15/05/2018.

Il presente documento è stato redatto in data 15/05/2018 e ha per oggetto la relazione di attività svolta dal personale della Direzione Provinciale di Palermo nel corso dell'anno 2017. Il presente documento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Direzione Provinciale di Palermo in data 15/05/2018.

Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera, in prima convocazione, in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea delibera in presenza della maggioranza assoluta degli associati e con il voto favorevole dei presenti. Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo


Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa. In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predisporre e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;



- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello *status* di socio.

Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Il collegio dei Probiviri

Art. 29. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci che non ricoprono altre cariche, eletti dall'Assemblea. I componenti eletti restano in carica un anno e sono rieleggibili. Il Collegio coadiuva l'Assemblea dei soci, offrendo pareri non vincolanti, sugli eventuali ricorsi presentati sul rigetto delle domande di ammissione e ogni qualvolta l'organo assembleare debba valutare l'esclusione di un socio

L'Organo di controllo

Art. 30. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 31. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 32. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 33. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;

Art. 245. Il bilancio di esercizio è l'insieme delle operazioni che, in base al principio di competenza, determinano lo stato patrimoniale della società alla fine dell'esercizio. Il bilancio di esercizio deve essere approvato dalla assemblea ordinaria convocata in base all'articolo 237 del presente codice. Il bilancio di esercizio deve essere approvato dalla assemblea ordinaria convocata in base all'articolo 237 del presente codice. Il bilancio di esercizio deve essere approvato dalla assemblea ordinaria convocata in base all'articolo 237 del presente codice.



Art. 246. Il bilancio di esercizio deve essere approvato dalla assemblea ordinaria convocata in base all'articolo 237 del presente codice.

Art. 247. Il bilancio di esercizio deve essere approvato dalla assemblea ordinaria convocata in base all'articolo 237 del presente codice.

Art. 248. Il bilancio di esercizio deve essere approvato dalla assemblea ordinaria convocata in base all'articolo 237 del presente codice.

Art. 249. Il bilancio di esercizio deve essere approvato dalla assemblea ordinaria convocata in base all'articolo 237 del presente codice.

Art. 250. Il bilancio di esercizio deve essere approvato dalla assemblea ordinaria convocata in base all'articolo 237 del presente codice.

Art. 251. Il bilancio di esercizio deve essere approvato dalla assemblea ordinaria convocata in base all'articolo 237 del presente codice.



- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 34. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.



Art. 35. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 36. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo
- e) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo (ove nominato), tenuto a cura dello stesso organo; -
- f) Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi (ove nominati), tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Pubblicità e trasparenza

Art. 37. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati in calce.

Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati in calce. Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati in calce. Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati in calce.



Art. 10. Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati in calce.

Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati in calce. Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati in calce.

Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati in calce. Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati in calce. Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati in calce.

Libbros

Art. 11. Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati in calce.

Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati in calce. Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati in calce. Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati in calce.



Pubblicazione e distribuzione

Art. 12. Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati in calce. Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati in calce. Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati in calce.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 38. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 39. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 40. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.



REGISTRATO A MANFREDONIA IL 08/08/2023
AL N. 640 SERIE 3
ESATTI € 200,00

Art. 23. El Poder Judicial, en el ejercicio de sus funciones, goza de independencia y autonomía funcional. Los jueces y magistrados de la Judicatura gozan de irrevocabilidad, inamovilidad y permanencia en el cargo. Los jueces y magistrados de la Judicatura gozan de irrevocabilidad, inamovilidad y permanencia en el cargo. Los jueces y magistrados de la Judicatura gozan de irrevocabilidad, inamovilidad y permanencia en el cargo.

Artículo 24. El Poder Judicial, en el ejercicio de sus funciones, goza de independencia y autonomía funcional.

Art. 24. El Poder Judicial, en el ejercicio de sus funciones, goza de independencia y autonomía funcional. Los jueces y magistrados de la Judicatura gozan de irrevocabilidad, inamovilidad y permanencia en el cargo. Los jueces y magistrados de la Judicatura gozan de irrevocabilidad, inamovilidad y permanencia en el cargo. Los jueces y magistrados de la Judicatura gozan de irrevocabilidad, inamovilidad y permanencia en el cargo.

Artículo 25. El Poder Judicial, en el ejercicio de sus funciones, goza de independencia y autonomía funcional.

Art. 25. El Poder Judicial, en el ejercicio de sus funciones, goza de independencia y autonomía funcional. Los jueces y magistrados de la Judicatura gozan de irrevocabilidad, inamovilidad y permanencia en el cargo. Los jueces y magistrados de la Judicatura gozan de irrevocabilidad, inamovilidad y permanencia en el cargo.



REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE JUSTICIA
BOGOTÁ, D. C.

